



COLLEGIO DI BOLOGNA

composto dai signori:

| | |
|--------------------------|---|
| (BO) MARINARI | Presidente |
| (BO) BERTI ARNOALDI VELI | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| (BO) MUCCIARONE | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| (BO) LUCARELLI | Membro di designazione rappresentativa degli intermediari |
| (BO) D ATRI | Membro di designazione rappresentativa dei clienti |

Relatore GIOVANNI BERTI ARNOALDI VELI

FATTO

La ricorrente deduce di avere stipulato un contratto di finanziamento contro cessione del quinto della pensione, estinto anticipatamente.

Previo esperimento infruttuoso della fase di reclamo, chiede il rimborso delle commissioni non maturate a seguito dell'estinzione anticipata, ai sensi dell'art. 125 *sexies* T.U.B.

Formula, più precisamente, la seguente domanda:

Commissioni di attivazione ed eventuali oneri richiesti all'Amministrazione per la gestione delle trattenute pro quota:

€ 785,40 (totale) / 120 (totale rate) x 71 (rate con scadenza oltre la data di estinzione) = € 464,70

Commissioni di gestione pratica e spese documentali pro quota:

€ 2.057,20 (totale) / 120 (totale rate) x 71 (rate con scadenza oltre la data di estinzione) = € 1.217,18 - già rimborsate in Conteggio estintivo: € 729,24 = € 487,94

Oneri relativi al costo di intermediazione pro quota:

€ 897,60 (totale) / 120 (totale rate) x 71 (rate con scadenza oltre la data di estinzione) = € 531,08

Spese di istruttoria pro quota:

€ 350,00 (totale) / 120 (totale rate) x 71 (rate con scadenza oltre la data di estinzione) = € 207,08

Totale rimborso € 1.690,79

Si aggiungono gli interessi legali dal giorno dell'estinzione a quello del rimborso.

L'intermediario resistente ha depositato le proprie controdeduzioni, chiedendo il rigetto della domanda della parte ricorrente, eccependo:

- di avere, in seguito all'estinzione anticipata del contratto di finanziamento, restituiti alla



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

- parte ricorrente 729,24 euro a titolo di ratei non maturati;
- che, con lettera di reclamo del 7.9.2020, la cliente, nonostante quanto già corrisposto, richiedeva un ulteriore rimborso degli oneri non maturati e delle spese assicurative non godute a seguito dell'estinzione anticipata;
 - che, con lettera di riscontro del 18.9.2020, l'intermediario, avendo verificato il rispetto della normativa vigente in materia di trasparenza bancaria, oltre alla corretta salvaguardia dei diritti posti a tutela del consumatore, comunicava alla cliente il parziale accoglimento del reclamo con contestuale offerta della somma di 769,24 euro;
 - che, tuttavia, la ricorrente, rifiutando il rimborso offerto, riproponeva le medesime doglianze in sede di ricorso;
 - che il comportamento dell'intermediario in sede di estinzione anticipata è stato pienamente aderente alle istruzioni fornite dall'Organo di vigilanza, giacchè la lettera dell'art. 125 *sexies* T.U.B. ha condotto la giurisprudenza e la stessa Banca d'Italia a ritenere pacificamente operante nel tempo la tradizionale distinzione tra costi legati ad attività preliminari e contestuali alla concessione del finanziamento (non ripetibili) e costi connessi alla durata del rapporto e quindi rimborsabili in caso di estinzione anticipata del rapporto;
 - che l'effettiva portata della recente sentenza resa dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea C-383/18 non può comportare il superamento della distinzione tra i costi sopra richiamati, in quanto solo apparentemente la Corte è pervenuta alla conclusione della rimborsabilità di tutti i costi sostenuti in relazione al finanziamento;
 - che, fermo restando quanto sopra in ordine agli effetti ancora controversi della sentenza della Corte di Giustizia nell'ordinamento italiano, in ogni caso si deve configurare una carenza di legittimazione passiva in ordine alla richiesta di rimborso delle spese che sono state corrisposte a terzi (imposte/oneri erariali e spese di intermediazione).

DIRITTO

La controversia ha ad oggetto il riconoscimento del diritto della parte ricorrente alla restituzione di parte dei costi del finanziamento, a seguito della avvenuta estinzione anticipata dello stesso rispetto al termine convenzionalmente pattuito, dalla quale deriva, come previsto dall'art. 125 *sexies* T.U.B., il diritto del soggetto finanziato ad ottenere una riduzione del costo totale del credito pari all'importo degli interessi e dei costi "*dovuti per la vita residua del contratto*".

Tenuto conto dell'estinzione anticipata e della relativa disciplina pattizia, si richiama la decisione del Collegio di Coordinamento ABF n. 26525/2019, che ha recepito i principi affermati dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea nella sentenza dell'11.9.2019 nella causa C-383/2018 (cd. "sentenza Lexitor"), statuendo che l'art. 125 *sexies* T.U.B. debba essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi di natura *up-front* ed esclusi solo gli oneri erariali.

Con riferimento al criterio per la restituzione degli oneri *up-front*, il Collegio di Coordinamento ha stabilito che la riduzione dei costi istantanei, in assenza di una diversa previsione pattizia – che sia, comunque, basata su un principio di proporzionalità – deve avvenire secondo un criterio determinato in via integrativa dal Collegio decidente, secondo equità.



In quest'ottica, i Collegi territoriali ABF ritengono che il criterio preferibile per quantificare la quota di costi *up-front* ripetibile debba essere analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, in ragione del fatto che essi costituiscono la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale.

Diversamente, per i costi di natura *recurring* nonché per gli oneri assicurativi, continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'Arbitro.

A tale proposito, si richiamano le decisioni del Collegio di Coordinamento n. 6167/2014, 10003/2016, 10017/2016 e 10035/2016, nonché le più recenti posizioni condivise dai Collegi ABF, in merito alla distinzione tra voci di costo *up-front* e *recurring* e ai criteri per la restituzione dei costi di carattere *recurring*.

Restano inoltre fermi i già noti principi espressi dai Collegi ABF in tema di rimborsabilità degli interessi legali (dal reclamo al saldo, purché oggetto di domanda: cfr. la decisione del Collegio di Coordinamento n. 5304/2013) e di non ristorabilità delle spese legali, in considerazione della natura seriale del contenzioso in materia di cessione del quinto.

Si riporta dunque di seguito una tabella degli importi dovuti, elaborata sulla base degli elementi agli atti e degli orientamenti condivisi tra i Collegi ABF:

| rate complessive | 120 | rate scadute | 49 | Importi | Natura | Rimborsi dovuti | Rimborsi già effettuati | Residuo |
|--|---------------------|--------------|--------|------------|-----------|-----------------|-------------------------|-------------------|
| rate residue | 71 | TAN | 4,70% | | | | | |
| Denominazione | % rapportata al TAN | | 37,38% | | | | | |
| <i>Commissioni di istruttoria</i> | | | | 350,00 € | Up front | 130,84 € | | 130,84 € |
| <i>Commissioni di attivazione</i> | | | | 785,40 € | Recurring | 464,70 € | | 464,70 € |
| <i>Commissioni finanziatore</i> | | | | 2.057,20 € | Recurring | 1.217,18 € | 729,24 € | 487,94 € |
| <i>Commissioni intermediario del credito</i> | | | | 897,60 € | Up front | 335,54 € | | 335,54 € |
| | | | | 0,00 € | | 0,00 € | | 0,00 € |
| | | | | 0,00 € | | 0,00 € | | 0,00 € |
| | | | | 0,00 € | | 0,00 € | | 0,00 € |
| | | | | 0,00 € | | 0,00 € | | 0,00 € |
| | | | | 0,00 € | | 0,00 € | | 0,00 € |
| | | | | 0,00 € | | 0,00 € | | 0,00 € |
| Totale | | | | | | | | 1.419,02 € |

Tale importo non coincide con quanto richiesto dalla ricorrente, che ha applicato il meccanismo di calcolo *pro rata temporis* a tutte le voci richieste.

Si precisa che, trattandosi di ricorso presentato successivamente all'entrata in vigore, in data 1.10.2020, delle nuove "Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari" della Banca d'Italia, ai sensi di quanto previsto nella nota 3 di pagina 25 delle predette, l'importo contenuto nelle pronunce di accoglimento è arrotondato all'unità di euro (per eccesso, se la prima cifra dopo la virgola è uguale o superiore a 5; per difetto, se la prima cifra dopo la virgola è inferiore a 5).

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio – in parziale accoglimento del ricorso – dichiara l'intermediario tenuto in favore della parte ricorrente alla restituzione dell'importo complessivo di euro 1.419,00 (millequattrocentodiciannove/00), oltre interessi legali dalla data del reclamo.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MARCELLO MARINARI